

Esclusione dalle tabelle infradistrettuali dei magistrati con prole di età inferiore a tre anni.

(Risposta a quesito del 1° luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 1° luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“-letta la nota della Procura di ... in data 19 aprile 2010, con la quale è stato inviato il quesito della dott.ssa ... del 7 aprile 2009 che chiede di conoscere “se sia ammissibile l’applicazione e/o la supplenza di un magistrato lavoratrice della Procura di ..., madre di due figli adottivi e che attualmente usufruisce della tutela della maternità, alla Procura di ..., oppure se l’applicazione alla suddetta procura sia incompatibile con le esigenze familiari” ;

- letta la delibera approvata dal Comitato per le pari opportunità in magistratura in data 11 giugno 2010, di seguito trascritta;

<< - Rilevato che della questione si è già interessato questo Consiglio con delibera del 16 luglio 2009, adottata su conforme proposta della settima commissione, allorchè ha approvato il decreto n. 5 del 25 marzo 2009, come modificato dai decreti n. 12 del 17 aprile 2009 e n. 13 del 28 aprile 2009, con cui il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ... ha disposto l’applicazione dei dottori ... , sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di ..., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..., rispettivamente, dal 4.5. al 31 maggio 2009, la prima, e dal 1.6 al 30 giugno 2009, il secondo, esprimendo comunque una raccomandazione del testuale tenore “ è necessario tenere conto, nell’individuazione del singolo magistrato dell’ufficio, delle esigenze familiari e di assistenza della prole in tenera età”, indicando nella parte dispositiva un invito “ai vertici del Distretto a verificare situazioni ed esigenze familiari di tal genere prima di procedere a future applicazioni”;

- considerato, altresì, che la dott.ssa ... non risulta essere stata interessata, neanche successivamente alla data del 7 aprile 2009, da provvedimenti di supplenza infradistrettuali nel senso ridetto;

- ravvisato che, comunque, in questa sede appare opportuno ribadire che in tema di supplenze infradistrettuali, a norma della circolare P. 21241, del 1° agosto 2008 e succ. mod. all’8 ottobre 2008, sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, al paragrafo 127.5 è previsto che vadano esclusi dalle tabelle infradistrettuali “i magistrati con prole inferiore a tre anni ovvero che si trovino nelle condizioni di cui al par. 45.6, salvo che non dichiarino la loro disponibilità”;

- ritenuto, pertanto, utile sottoporre all’attenzione della Sesta Commissione Referente le riflessioni svolte all’interno del Comitato Pari Opportunità in magistratura, al fine di promuovere iniziative volte a stimolare le politiche di gestione della mobilità dei magistrati, che tengano conto della tutela della genitorialità, provvedendo ad un monitoraggio costante delle situazioni familiari

tanto premesso,

raccomanda

alla Sesta Commissione Referente di prendere in considerazione la possibilità di invitare i capi delle Corti ed i Procuratori generali a monitorare costantemente le situazioni e le esigenze familiari prima di procedere alle supplenze e/o applicazioni nell’ambito delle tabelle infradistrettuali.>>.

Per le ragioni esposte, sul parere del Comitato per le Pari Opportunità in magistratura sopra esteso, delibera di rispondere al quesito come in parte motiva, invitando i Capi delle Corti ed i Procuratori generali a monitorare costantemente le situazioni e le esigenze familiari prima di procedere alle supplenze e/o applicazioni nell’ambito delle tabelle infradistrettuali.”